



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**N. 19**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 29/04/2019

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE – VARIANTE PARZIALE  
N°24 AI SENSI DEL V COMMA, ART.17 DELLA L.R.56/77 E S.M.I. – PROGETTO  
PRELIMINARE – ADOZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:00 in Mondovì, nella Sala Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i signori:

Nome		Presenza
ADRIANO Paolo		SI
TOMATIS Elio		SI
GANZINELLI Roberto		SI
IPPOLITI Maurizio		SI
BRUNO DI CLARAFOND Tancredi		SI
AIMO Giuseppe	GIUSTIFICATO	NO
MANSUINO Gianni		SI
GASCO Maria Cristina		SI
BOETTI Angela		SI
MARINI Giulio	GIUSTIFICATO	NO
BOVETTI Mario		SI
TEALDI Guido		SI
BARELLO Laura		SI
D'AGOSTINO Luciano		SI
CARMELLO Giampiero		SI
TAROLLI Stefano		NO
MAGNINO Paolo		SI
	Totale presenti	14
	Totale assenti	3

Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: Carboni Sandra, Chiecchio Erika, Olivieri Luca, Rizzola Cecilia, Robaldo Luca.

Con l'assistenza del Segretario Generale Marina Perotti.

Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che alle ore 16.25 è entrato in sala il consigliere Tarolli (presenti 15);

Verificato che nessun consigliere risulta interessato alla trattazione del presente argomento e che quindi la seduta può procedere;

Preso atto che il consigliere Tancredi Bruno di Clarafond preannuncia la presentazione di un emendamento non sostanziale alla proposta;

A relazione dell'Assessore Carboni:

Il Comune di Mondovì nel 2001 ha definito la propria programmazione commerciale con riferimento agli indirizzi ed ai criteri stabiliti dalla Regione Piemonte con la D.C.R. n.563-13414/99, che dava attuazione ai disposti della disciplina relativa al commercio al dettaglio di cui al D. Lgs. n.114/98, programmazione a suo tempo recepita dal Piano Regolatore in sede di sua definitiva approvazione nel 2004;

Successivamente si è provveduto, alla luce delle modifiche normative intervenute con la D.C.R. n.59/2006, a rivedere detta programmazione commerciale con l'atto deliberativo D.C.C. n°16/2007 di approvazione dei nuovi "*Criteria per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di medie strutture di vendita*" e relativa "*Relazione programmatica*" in cui sono stati puntualmente e cartograficamente individuati gli addensamenti e le localizzazioni commerciali che la contestuale adozione della Variante parziale n°4 al P.R.G.C., approvata con la delibera di Consiglio Comunale n.64 del 31/10/2007, ha recepito all'interno degli elaborati cartografici e normativi di Piano Regolatore;

Nel 2012, con l'approvazione della D.C.R. n.191-43016 la Regione ha nuovamente legiferato in tema di commercio modificando i predetti indirizzi e criteri di programmazione, ne è conseguito l'atto deliberativo di Giunta Comunale n.53/2013 con cui il Comune ha approvato un documento ricognitivo delle disposizioni regolamentari comunali non più applicabili a seguito di tali modifiche normative;

Considerato che lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi all'interno del contesto urbano è fonte di rivitalizzazione della città e più in particolare dei centri storici, con conseguente loro riqualificazione - ne è un esempio la possibilità di predisporre Piani di qualificazione urbana (P.Q.U.) ed accedere alle relative contribuzioni - il Comune ha quindi ritenuto di aggiornare la propria programmazione commerciale, non solo per il suo adeguamento alle suddette statuizioni normative, ma anche per rivedere le perimetrazioni degli addensamenti commerciali A1, A3 ed A4 adattando gli A1 ai perimetri dei centri storici (così come individuati sulle tavole in scala 1:2000 del vigente Piano Regolatore) ed estendendo le perimetrazioni A3 ed A4 alle ulteriori zone in cui oggi sono presenti attività di carattere commerciale e/o pubblici esercizi;

Più precisamente si può sintetizzare come la revisione della programmazione commerciale preveda:

- L'ampliamento dell'addensamento storico rilevante A1/1 di Breo;
- L'ampliamento dell'addensamento storico rilevante di A1/2 Piazza;
- L'ampliamento dell'addensamento commerciale A3/1 di Largo Campana, Corso Italia, Piazza Montereale, Corso Europa fino a ricomprendere le zone di Viale Vittorio Veneto, Viale Einaudi, Piazza della Repubblica, con contestuale eliminazione della localizzazione commerciale L1/1 di Piazza della Repubblica;

- L'adeguamento dell'addensamento commerciale A4/2 di Via Quadrone, Piazza Mellano e Via Del Vecchio;
- L'ampliamento dell'addensamento commerciale A4/3 di Via Torino;
- La riorganizzazione con ampliamento dell'addensamento commerciale A4/4 di Via Langhe suddividendolo in A4/4.1 Via Langhe sud e A4/4.2 Via Langhe nord, con contestuale eliminazione della localizzazione commerciale L1/6 di Via Langhe;
- L'adeguamento dell'addensamento commerciale A4/5 di Carassone;
- L'introduzione di tre nuovi addensamenti commerciali A4, due in Via Cuneo (A4/7 di Via Cuneo sud e A4/8 di Via Cuneo nord) ed uno in località Gherbiana (A4/6 Via Gherbiana, Piazza Gherbiana, Via Durando);
- Il riconoscimento della localizzazione commerciale L1/8 di Via Langhe;

La presente operazione di variazione e modifica del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), mediante Variante parziale ai sensi dell'art.17, comma V della L.R. 56/77 e s.m.i., consegue quindi al suddetto aggiornamento dei Criteri di programmazione commerciale ed è finalizzata ad allinearne i contenuti con lo Strumento Urbanistico Generale vigente;

Sotto il profilo più strettamente urbanistico le modifiche apportate al Piano Regolatore non incidono sulla classificazione, sull'estensione, né sulle destinazioni d'uso o sui parametri urbanistici che il vigente Piano Regolatore assegna alle singole aree;

La presente Variante, conseguendo all'adeguamento alla D.C.R. n.191-43016 del 20/12/2012 dei criteri commerciali ed alla revisione delle relative perimetrazioni, effettuata con precedente delibera in data odierna, comporta la necessità di adeguamento dei contenuti dell'apparato normativo all'art.6 bis delle Norme tecniche d'attuazione;

Le modifiche dalla programmazione commerciale recepite dalla Variante risultano nel loro complesso coerenti con il vigente Piano Regolatore dal punto di vista dell'oggettiva caratterizzazione fisico-funzionale dei luoghi ed assumono un carattere non sostanziale, ma puntuale e limitato a singoli ambiti del contesto urbano, nei quali la Variante non apporta variazioni alla classificazione o ai parametri urbanistici delle singole aree definiti dal vigente Piano Regolatore;

Dal punto di vista normativo la Variante rispetta i parametri ed i criteri dell'art.17 comma V della L.R.56/77 e s.m.i. in tema di varianti parziali, come meglio dettagliato ed argomentato nella Relazione illustrativa, in quanto le modifiche introdotte:

- non modifica l'impianto strutturale del vigente P.R.G.C., con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- come attestato dall'allegato *prospetto numerico* (Allegato A) redatto dall'Ufficio comunale competente: non riduce e non aumenta la quantità di aree a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R.56/77 e s.m.i. per più di 0,5 mq. per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R.56/77 e s.m.i.; non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente; non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2%;

- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 L.R. n.56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dal punto di vista tecnico la verifica e la dimostrazione dei suddetti aspetti trova puntuale riscontro nella Relazione illustrativa di Variante e nell'allegato A al presente atto deliberativo, predisposti dall'Ufficio comunale competente;

In ottemperanza ai disposti di cui all'VIII comma dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., nonché alla D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016, la Verifica preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante in argomento viene svolta con procedimento integrato, ciò significa che con il presente atto deliberativo il Comune adotta la Variante parziale comprensiva del relativo Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.) di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. il cui procedimento si conclude, con l'emissione del provvedimento di verifica, prima dell'atto deliberativo di approvazione della Variante medesima;

Parimenti, in ottemperanza ai disposti del Regolamento regionale per l'attuazione del Piano Paesaggistico del Piemonte (Ppr) recentemente approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n.4/R, la Relazione illustrativa di Variante è comprensiva di uno specifico capitolo che illustra il rapporto tra i contenuti della Variante e quelli del Ppr e si conclude con la dichiarazione espressa che la stessa è coerente e rispetta le norme del Piano paesaggistico regionale;

Occorre infine evidenziare come, in conformità all'art. 16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., il Comune di Mondovì, con l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 18 dell'11/07/2016, ha definito i criteri e le modalità per la quantificazione del contributo straordinario di urbanizzazione fissato in base al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso e come la Variante in argomento non sia assoggettata al pagamento di tale contributo in quanto Variante di iniziativa pubblica;

Si conclude evidenziando come la proposta di Variante in oggetto sia stata esaminata dalla I Commissione Consiliare Tecnica nella seduta del 16/04/2019, la quale ha su di essa espresso a maggioranza parere favorevole;

Propongo, quindi,

- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- Di adottare ai sensi dell'art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il Progetto Preliminare della Variante Parziale n°24 al vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n°15-13798 del 02/11/2004, avente ad oggetto : *"Recepimento nel P.R.G.C. dei contenuti della revisione dei criteri di programmazione commerciale"* e costituito dai seguenti elaborati:
  - P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;
  - ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE;

Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°24” (estratto tavole);  
P2.1: Norme Tecniche d’Attuazione (art.6 bis NTA);

- ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:

P3.2/5: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;

P3.2/9: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;

P3.3/2: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/3: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/4: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/5: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/6: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/7: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P2.1: Norme Tecniche d’Attuazione (art.6 bis NTA).

- Di adottare ai sensi dell’art.17, VIII comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il “Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” della Variante parziale n.24 in argomento;
- Di dare mandato all’Ufficio comunale competente di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante parziale n.24 al P.R.G.C. vigente trasmettendo il Documento tecnico adottato ai soggetti competenti in materia ambientale;
- Di dare atto:
  - che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto l’oggetto di variante non contiene previsioni insediative di cui all’art.17 comma 6 secondo periodo della L.R.56/77 e s.m.i.;
  - che la presente Variante:
    - non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione”;
    - non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
    - come attestato dall’allegato *prospetto numerico* (Allegato A) redatto dall’Ufficio comunale competente: non riduce e non aumenta la quantità di aree a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R.56/77 e s.m.i. per più di 0,5 mq. per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R.56/77 e s.m.i.; non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del P.R.G.C. vigente; non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2%;
    - non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
    - non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art.24 L.R. n.56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
  - che, ai sensi del IV comma dell’art.5 della L.R.52/00, le modifiche alla classificazione acustica prodotte dalla presente Variante sono congrue con il vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004 e saranno rese formalmente conformi a detto Piano, con l’adeguamento dei relativi elaborati, nell’ambito della sua procedura di revisione;

- che le aree oggetto della presente Variante non ricadono tra quelle individuate e perimetrate ai sensi della L. 64/74, ad eccezione della zona di Gherbiana per la quale occorre precisare come, in relazione ai disposti della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”, trattandosi di Variante parziale, non è richiesta l’acquisizione del preventivo parere del settore decentrato della Regione per la prevenzione del rischio idrogeologico;
- che la Variante in argomento è conforme con la pianificazione sovracomunale;
- che la Variante rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Piano paesaggistico regionale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017 n.233-35836;
- che, dall’applicazione dei criteri approvati con D.C.C. n. 18 dell’11/07/20016, effettuata dall’Ufficio comunale competente ed acquisita agli atti del procedimento, la Variante in argomento non è assoggettata al pagamento del contributo straordinario di urbanizzazione previsto dall’art.16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione dell’assessore Carboni;

Visto che il consigliere Tancredi Bruno di Clarafond, nel corso di seduta, ha depositato un emendamento non sostanziale di cui dà illustrazione:

- a) al terzo capoverso della relazione soppressione delle parole “*legiferato in tema di commercio*” e modificazione del verbo “*modificando*” con “*modificato*”;
- b) al decimo capoverso della relazione soppressione delle parole “*in quanto le modifiche introdotte*”;

detto emendamento viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”;

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente tecnica, la quale, nella seduta del 16/04/2019, ha espresso a maggioranza parere favorevole;

Visti il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. n.56/77 e s.m.i.;

Dato atto che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno non vi sono stati interventi da parte dei consiglieri comunali.

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Consiglio Comunale, con votazione palese ed unanime, accoglie gli emendamenti proposti e pertanto la proposta di delibera viene così emendata:

- a) “*Nel 2012, con l’approvazione della D.C.R. n.191-43016 la Regione ha nuovamente modificato i predetti indirizzi e criteri di programmazione, ne è conseguito l’atto deliberativo di Giunta Comunale n.53/2013 con cui il Comune ha approvato un*

*documento ricognitivo delle disposizioni regolamentari comunali non più applicabili a seguito di tali modifiche normative;*

- b) *Dal punto di vista normativo la Variante rispetta i parametri ed i criteri dell'art.17 comma V della L.R.56/77 e s.m.i. in tema di varianti parziali, come meglio dettagliato ed argomentato nella Relazione illustrativa: .....";*

Successivamente con votazione palese ed all'unanimità;

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 2) Di adottare ai sensi dell'art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il Progetto Preliminare della Variante Parziale n°24 al vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n°15-13798 del 02/11/2004, avente ad oggetto : *"Recepimento nel P.R.G.C. dei contenuti della revisione dei criteri di programmazione commerciale"* e costituito dai seguenti elaborati:
  - P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;
  - ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE:  
Elaborato grafico di "Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°24" (estratto tavole);  
P2.1: Norme Tecniche d'Attuazione (art.6 bis NTA);
  - ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:  
P3.2/5: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;  
P3.2/9: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;  
P3.3/2: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;  
P3.3/3: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;  
P3.3/4: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;  
P3.3/5: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;  
P3.3/6: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;  
P3.3/7: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;  
P2.1: Norme Tecniche d'Attuazione (art.6 bis NTA).
- 3) Di adottare ai sensi dell'art.17, VIII comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il "Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" della Variante parziale n.24 in argomento.
- 4) Di dare mandato all'Ufficio comunale competente di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante parziale n.24 al P.R.G.C. vigente trasmettendo il Documento tecnico adottato ai soggetti competenti in materia ambientale.
- 5) Di dare atto:
  - che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto l'oggetto di variante non contiene previsioni insediative di cui all'art.17 comma 6 secondo periodo della L.R.56/77 e s.m.i.;
  - che la presente Variante:
    - non modifica l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione";

- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- come attestato dall'allegato *prospetto numerico* (Allegato A) redatto dall'Ufficio comunale competente: non riduce e non aumenta la quantità di aree a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R.56/77 e s.m.i. per più di 0,5 mq. per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R.56/77 e s.m.i.; non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente; non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2%;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 L.R. n.56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- che, ai sensi del IV comma dell'art.5 della L.R.52/00, le modifiche alla classificazione acustica prodotte dalla presente Variante sono congrue con il vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004 e saranno rese formalmente conformi a detto Piano, con l'adeguamento dei relativi elaborati, nell'ambito della sua procedura di revisione;
- che le aree oggetto della presente Variante non ricadono tra quelle individuate e perimetrate ai sensi della L. 64/74, ad eccezione della zona di Gherbiana per la quale occorre precisare come, in relazione ai disposti della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica", trattandosi di Variante parziale, non è richiesta l'acquisizione del preventivo parere del settore decentrato della Regione per la prevenzione del rischio idrogeologico;
- che la Variante in argomento è conforme con la pianificazione sovracomunale;
- che la Variante rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Piano paesaggistico regionale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017 n.233-35836;
- che, dall'applicazione dei criteri approvati con D.C.C. n. 18 dell'11/07/20016, effettuata dall'Ufficio comunale competente ed acquisita agli atti del procedimento, la Variante in argomento non è assoggettata al pagamento del contributo straordinario di urbanizzazione previsto dall'art.16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i..

## SUCCESSIVAMENTE

Con votazione palese ed all'unanimità

## DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marina Perotti. \*

**IL PRESIDENTE**

Elio Tomatis \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VERIFICHE ART.17, COMMA V, lettere c), d), e) ed f) - PROSPETTO NUMERICO

1) VERIFICA STANDARD URBANISTICI E SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (art.21 L.R. 56/77) - VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE

	P.R.G.C. APPROVATO	VARIANTI PARZIALI da da n°1 a n°23	VARIANTE PARZIALE N°24	SOMMATORIA VARIANTI
<i>A) Capacità insediativa complessiva del P.R.G.C.</i>				
1. C.I.R.T. residenziale	29.565 ab.	- 233,5 ab.	INVARIATA	29.331,5 ab.
2. Attività produttive-artigianali	2.538.893,00 mq. di St	+ 21.295,10 mq. di St	INVARIATA	2.560.188,10 mq. di St
3. Attività commerciali-terziarie	707.495,00 mq. di S.U.L.	- 2.084,52 mq. di S.U.L.	INVARIATA.	705.376,48 mq. di S.U.L.
<i>B) Determinazione minima superficie a servizi (art.21 L.R. 56/77) richiesta</i>				
1. Residenza	739.125,00 mq.	- 5.337,50 mq.	INVARIATA	733.787,50 mq.
2. Attività produttive	331.213,00 mq.	+ 5.794,62 mq.	INVARIATA	337.007,62 mq.
3. Attività commerciali-terziarie	612.859,00 mq.	- 2.793,52 mq.	INVARIATA	610.065,48 mq.
Totale	1.683.197,00 mq.	- 2.336,40,00 mq.	INVARIATA	1.680.860,60 mq.

<p>C) <i>Dotazione delle superfici a servizi ex art.21 L.R.56/77 di progetto</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aree per servizi pubblici esistenti o da reperire (SP I)</li> <li>2. aree per servizi pubblici da dismettere all'interno dei S.U.E. (zone CC, CC/o, CRIII, DC, DI ,DM, IUA-PdR, TP, TR, TT)</li> <li>3. aree per servizi pubblici da dismettere all'interno dei S.U.E. (zone BC, BM, BI, CRII)</li> </ol> <p style="text-align: right;">Totale</p>	<p>1.405.599,00 mq.</p> <p>686.318,00 mq.</p> <p>110.000,00 mq. (stima)</p> <p>2.201.917,00 mq.</p>		<p>+ 29.261,00 mq.</p> <p>-38.803,20 mq.</p> <p>+ 4.187,70 mq.</p> <p>- 6.354,50 mq.</p>	<p>INVARIATA</p> <p>INVARIATA</p> <p>INVARIATA</p> <p>INVARIATA</p>	<p>1.434.860,00 mq.</p> <p>646.514,80 mq.</p> <p>114.187,70 mq.</p> <p>2.195.562,50 mq.</p>
<p><b><u>Standard ex art.21 riferiti agli abitanti complessivamente insediabili</u></b></p> <p>(Tot. C) – Tot. (B2+B3)) : AI</p>	<p><b>42,5451 mq./ab.</b></p>			<p>(mq.2.195.562,50–mq.947.073,10) : ab. 29.331,5 =</p> <p><b>42,5648 mq./ab.</b> ossia</p> <p>- 0,020 mq./ab&lt;0,50mq./ab</p>	

2) VERIFICA STANDARD URBANISTICI E SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (art.22 L.R. 56/77) - VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE

	P.R.G.C. APPROVATO	VARIANTI PARZIALI da da n°1 a n°23	VARIANTE PARZIALE N°24	SOMMATORIA VARIANTI
<i>A) Capacità insediativa residenziale del P.R.G.C.</i>				
1. C.I.R.T. residenziale	29.565 ab.	- 233,5 ab.	INVARIATA	29.331,5 ab.
<i>B) Dotazione delle superfici a servizi ex art.22 L.R.56/77 di progetto</i>				
1. Attrezzature relative all'istruzione superiore dell'obbligo e per lo svago e per lo sport	123.666,00 mq.	+ 5.120 mq.	INVARIATA	128.786,00 mq.
2. Attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere e attrezzature di interesse collettivo	162.650,00 mq.	INVARIATA	INVARIATA	162.650,00 mq.
3. Parchi pubblici urbani e comprensoriali	704.853,00 mq.	INVARIATA	INVARIATA	704.853,00 mq.
4. Aree destinate ad attrezzature militari	2.894,00 mq.	INVARIATA	INVARIATA	2.894,00 mq.
Totale	994.063,00 mq.	INVARIATA	INVARIATA	999.183,00 mq.
<b><u>Standard ex art.22 riferiti agli abitanti complessivamente insediabili</u></b> (B1+B2+B3+B4) : A1	<b>33,6229 mq./ab.</b>			mq. 999.183,00 : ab. 29.331,5 = <b>34,0651 mq./ab.</b> ossia + 0,44 mq./ab < 0,50mq./ab

3) VERIFICA INCREMENTO DELLE SUPERFICI TERRITORIALI E DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA' DELLE AREE PRODUTTIVE, DIREZIONALI, COMMERCIALI e TURISTICO-RICETTIVE.

	P.R.G.C. APPROVATO	VARIANTI PARZIALI da n°1 a n°22	VARIANTE PARZIALE N°24	SOMMATORIA VARIANTI
<b>Attività commerciali e terziarie</b> Superfici Utili Lorde:				
Esistenti (aree BC, IC, 50% BM)	473.176,00 mq.	+ 3.379,00 mq.	INVARIATA	476.555,00 mq.
Progetto (aree CC, CC-0, DC, 70%DM, TP, %CRIII,TR,TT)	234.319,00 mq.	- 5.497,52 mq.	INVARIATA	228.821,48 mq.
Totale	707.495,00 mq.	- 2.118,52 mq.	INVARIATA	705.376,48 mq.
<b>Incremento indici edificabilità (S.U.L.)</b>	707.495,00 mq.	+ 2% = 721.933,67 mq.	>	705.376,48 mq.
<b>Attività produttive ed artigianali</b> Superfici territoriali:				
Esistenti (aree BI, 50% BM)	1.765.655,00 mq.	- 15.355,00 mq.	INVARIATA	1.750.300,00 mq.
Progetto (aree DI, 30%DM, 40%CC/03)	773.238,00 mq.	+ 36.650,10 mq.	INVARIATA	809.888,10 mq.
Totale	2.538.893,00 mq.	+ 21.295,10 mq.	INVARIATA	2.560.188,10 mq.
<b>Incremento Superfici territoriali (St):</b>	2.538.893,00 mq.	+ 2% = 2.590.707,10 mq.	>	2.560.188,10 mq.

Montebelluna 29 aprile 2019

Al Sig. Presidente  
del Consiglio Comunale  
SSAS

Oggetto Piano Regolatore generale comunale vigente - Variante  
parziale n. 21, ai sensi del v° comma, art. 17 della  
l. n. 50/77 e s.m.i - Progetto preliminare-avviso  
Richieste di emendamenti ex art. 35 del vigente  
Regolamento del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento del Consiglio  
comunale, desidero porre i seguenti emendamenti alle  
proposte di deliberazione in oggetto indicate, precisando che  
si tratta di modificazioni del testo che non hanno natura  
sostanziale:

- a) al terzo capoverso ... soppressione delle parole "epifenale  
in tema di commercio" e modificazione del verbo  
"modificando" con "modificato";
- b) al terzo capoverso della seconda pagina sostituzione del  
verbo "conseguendo" con il verbo "mirando";
- c) al quinto capoverso della seconda pagina soppressione  
delle parole "in quanto le modifiche introdotte".

Con cordiali saluti,  
Tommaso Benvenuto